

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO

TABELLA DELLE SPESE E INDENNITÀ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE.

Inframedia S.r.l.

1- Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 180/2010 l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2- Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro € 40,00 (oltre IVA) per la procedura di mediazione di valore fino a € 250.000,00, dell'importo di € 80,00 (oltre IVA) per l'avvio della procedura di mediazione di valore superiore, importo dovuto anche in caso di mancato accordo, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3- Per le indennità di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento (Tabella A sia per i procedimenti volontari di mediazione che per i procedimenti obbligatori di mediazione).

4- L'importo massimo delle spese di mediazione e per ciascun scaglione di riferimento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'art.5, comma1, del decreto legge deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettere e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsto dal presente articolo ad accezione di quello previsto dalla lettere b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione ed a euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6- Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7- Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8- Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9- Le spese avvio della di mediazione sono corrisposte con le modalità previste nel regolamento e in ogni caso prima dell'inizio del primo incontro di mediazione; le indennità dovute in caso le parti decidano, all'esito del primo incontro, di proseguire nel procedimento di mediazione devono essere corrisposte in

misura non inferiore alla metà entro 5 gg. Il regolamento di procedura dell'Organismo prevede comunque che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo.

10- Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12- Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13- Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A, sono derogabili.

Tabella A – Mediazione obbligatoria e volontaria

Valore della Controversia	Spese di mediazione obbligatoria e volontaria (per parte)
Fino a € 1.000	€ 65,00
Da € 1.001 fino a € 5.000	€ 130,00
Da € 5.001 fino a € 10.000	€ 240,00
Da € 10.001 fino a € 25.000	€ 360,00
Da € 25.001 fino a € 50.000	€ 600,00
Da € 50.001 fino a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 250.001 fino a € 500.000	€ 2.040,00
Da € 500.001 fino a € 2.500.000	€ 3.840,00
Da € 2.500.001 fino a € 5.000.000	€ 5.240,00
Oltre € 5.000.000	€ 9.240,00

Tutti gli importi sono indicati in Euro e si intendono al netto dell'I.V.A.

Le spese di mediazione sopra indicate non comprendono gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: intervento di esperti, traduzione simultanea, incontri fuori sede, etc.).

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con le parti.

Esoneri

Qualora la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, Inframedia srl non richiederà alcuna indennità alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76(L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte beneficiaria è tenuta a depositare alla segreteria dell'Organismo, al momento della presentazione della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché produrre, a richiesta dell'Organismo a pena di inammissibilità dell'esenzione, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. L'Amministratore di Inframedia srl provvederà a trasmettere le istanze al Ministero della Giustizia, per il rimborso delle indennità.

Altre Agevolazioni Fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo, che pone fine al procedimento conciliativo, è esente dall'imposta di registro entro il limite del valore di € 50.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso l'organismo è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00.

In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il credito d'imposta è stabilito con decreto del Ministero della Giustizia in relazione all'importo di ciascuna mediazione ed in misura proporzionale alle risorse stanziare. Entro il 30 Maggio di ogni anno, il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi. Il Credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e non può essere chiesto a rimborso.